**Allegato**

**Oggetto: Testo Unico Partecipate – Obiettivi sulle spese di funzionamento ex art.19 comma 5**

Al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 19 c.5 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, che in sintesi prevede che *“… le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, …”,* in fase di prima attuazionesi indicano gli obiettivi gestionali minimi per le società controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze, in termini di contenimento dei costi di funzionamento per il triennio 2017-2019.

Per quanto concerne l’individuazione del complesso dei costi di funzionamento, questi si intendono come le spese ricorrenti di carattere ordinario, escluse quindi tutte le componenti di reddito di entità o incidenza eccezionali. Si prenderanno pertanto in considerazione **i costi operativi** intendendosi per tali il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B dell’art. 2425 del codice civile, esclusi:

* + ammortamenti e svalutazioni
  + accantonamenti per rischi
  + altri accantonamenti
  + i costi sostenuti per interventi obbligatori concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salubrità dei lavoratori
  + le imposte indirette, tasse e contributi comprese tra gli oneri diversi di gestione
  + sopravvenienze e insussistenze attive e passive di natura ordinaria e straordinaria

Al fine di identificare il criterio per l’efficientamento ed il contenimento dei costi operativi, da applicare a partire dall’esercizio 2017, si ritiene di fissare obiettivi in funzione dell’incidenza dei suddetti costi sul valore della produzione[[1]](#footnote-1) sulla base delle risultanze del bilancio dell’esercizio precedente.

Si precisa che, per omogeneità di confronto, analogamente a quanto specificato in materia di costi, anche dal valore della produzione dovranno essere esclusi i proventi di entità o incidenza eccezionali. Dovranno inoltre essere esclusi dal valore della produzione e dai costi operativi gli acquisti di beni e servizi per conto delle Pubbliche Amministrazioni.

Gli specifici obiettivi annuali sono assegnati tenendo conto dell’andamento del valore della produzione. In particolare, in ciascun esercizio:

* nel caso di una variazione in aumento del valore della produzione rispetto al valore dell’esercizio precedente, l’incidenza dei costi operativi sullo stesso dovrà diminuire, in funzione dell’aumento del valore della produzione, nell’ordine dell’1% e con un minimo dello 0,5%[[2]](#footnote-2);
* nel caso di una variazione in diminuzione del valore della produzione rispetto al valore dell’esercizio precedente, i costi operativi dovranno ridursi in misura tale da lasciare almeno invariata l’incidenza degli stessi sul valore della produzione.

I compensi variabili degli amministratori delegati e dei dipendenti per i quali è prevista una componente variabile della retribuzione, a partire dall’esercizio 2017 dovranno essere collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l’incidenza dei costi operativi sul valore della produzione nei termini sopra descritti.

Al fine di esplicitare il raggiungimento degli obiettivi, l’organo amministrativo dovrà rendere ampia e dettagliata informativa nella Relazione sulla Gestione delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti in termini di efficientamento.

Il Collegio sindacale verifica il raggiungimento degli obiettivi sopra definiti dandone evidenza nella propria relazione al bilancio d'esercizio.

Le società capogruppo dovranno assegnare alle società controllate obiettivi conformi e analoghi a quelli fissati nel presente documento.

Le disposizioni sopra individuate non si applicano alle società regolate da Autorità indipendenti il cui Valore della produzione derivi dall’applicazione di tariffe o corrispettivi a copertura dei costi di funzionamento, a condizione che i relativi atti di regolazione siano basati su obiettivi di recupero di efficienza consuntivati mediante indicatori oggettivi e misurabili.

Ai fini del contenimento degli oneri connessi al funzionamento degli organi di gestione delle società controllate, le società capogruppo, in sede di rinnovo di tali organi, prevedono, di norma, la nomina di un Amministratore Unico. Qualora sussistano ragioni di adeguatezza organizzativa che giustifichino la nomina di un organo collegiale, sarà prevista, ove possibile, la nomina di dipendenti della società capogruppo con conseguente applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione di cui al comma 8 dell’articolo 11 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. In ogni caso, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non potrà superare il costo complessivamente sostenuto nell'esercizio 2016.

1. Valore della produzione di cui alla lettera A) dell’art. 2425 del codice civile. [↑](#footnote-ref-1)
2. Al fine di individuare in maniera puntuale l’obiettivo di efficientamento dovrà essere utilizzata la seguente formula:

   dove:

   COt = Costi operativi nell’esercizio *t*; COt-1 = Costi operativi nell’esercizio precedente

   VPt = valore della produzione nell’esercizio *t* VPt-1 = valore della produzione nell’esercizio precedente. [↑](#footnote-ref-2)